



COMUNE DI SIENA

DIREZIONE Turismo, Comunicazione e Commercio

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO ESTIVO PRESSO LA FORTEZZA
MEDICEA DI SIENA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
PROGRAMMAZIONE ARTISTICO CULTURALE E RICREATIVA PER
L'ANNO 2023**

approvato con determinazione dirigenziale n.473 del 22 febbraio 2023

Capo I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

1. Il Comune di Siena, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 16/02/2023, intende espletare un avviso di selezione pubblica con il quale, tramite una Commissione giudicatrice, individuare l'operatore economico con cui sottoscrivere la realizzazione di una rassegna estiva di eventi, con eventuale servizio accessorio di ristoro, presso la Fortezza Medicea
2. La normativa applicabile al presente procedimento è quella discendente dai principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario e nazionale – trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento, nonché imparzialità, economicità, convenienza.
3. Oggetto dell'avviso è pertanto l'individuazione del soggetto economico a cui concedere gli spazi della Fortezza Medicea di Siena, di proprietà comunale, per la realizzazione di un calendario di eventi estivi. L'individuazione del soggetto economico avverrà tramite avviso di selezione pubblica e come meglio descritto agli articoli seguenti. La concessione dello spazio avverrà tramite contratto, con la possibilità di successivo rinnovo annuale, ed a seguito di valutazione dei risultati conseguiti e della persistenza dell'interesse pubblico.

Art. 2 - SPECIFICHE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO D'APPALTO

1. Il servizio, da svolgersi presso la Fortezza Medicea di Siena, prevede la realizzazione di un calendario di eventi all'aperto nella Fortezza Medicea di Siena per il periodo dal 01 giugno al 8 ottobre 2023.
2. Ai fini della realizzazione del progetto lo spazio sarà concesso dal Comune di Siena con esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, esclusivamente nei giorni nei quali dovrà realizzarsi il calendario di attività proposto oltre a quelli strettamente necessari per l'allestimento e disallestimento dello spazio per ogni singolo evento, che dovranno essere specificati nel progetto presentato.
3. Singoli eventi, festival e rassegne dovranno prevedere sia artisti di fama nazionale, internazionale e di fama minore, dando comunque spazio, ove opportuno, anche alle realtà locali.
4. Il calendario dovrà preventivamente essere approvato dal Comune di Siena, così come ogni altro evento proposto dall'assegnatario che venga eventualmente prefissato durante lo svolgimento della manifestazione, previo nulla osta da parte dell'Amministrazione.
5. In particolare per la stagione 2023 il calendario dovrà rispettare le seguenti linee guida:
 - almeno n. 2 eventi culturali con artisti di fama internazionale;
 - almeno n. 3 eventi culturali con artisti di fama nazionale;
 - almeno n. 1 eventi a settimana con le realtà locali;
 - almeno n. 1 evento sportivo;
 - n. 1 festival di danza con tutte le scuole tematiche del territorio;
 - n. 1 festival jazz della durata di almeno 3 giorni;
 - n. 1 rassegna di teatro di almeno 3 giorni.

6. Negli spazi della Fortezza Medicea potranno essere realizzate, esclusivamente in occasione degli eventi, postazioni per la somministrazione accessoria temporanea di alimenti e bevande a cura del soggetto organizzatore, previa Comunicazione alle autorità competenti da parte del Concessionario al competente Servizio Sportello Unico Edilizia (*rientrano tra gli interventi di edilizia Libera art. 6 del DPR 380/2001 e art. 136 di cui alla L.R. 65/2014. Il/I manufatto/i non dovrà/anno comportare opere edili e di scavo. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31/2017 l'intervento può rientrare nelle fattispecie di cui all'allegato "A.16 - occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare"*)
7. I soggetti assegnatari dello spazio della Fortezza hanno facoltà di attivare un'area/due aree di ristoro, previa la necessaria acquisizione di tutte le autorizzazioni e titoli idonei e abilitanti, rivolgendo istanza al competente Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Imprese, ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, che di seguito si riporta integralmente:

"Art. 52 Attività temporanea.

- 1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).*
- 2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della L.R. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.*
- 3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della L. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, **non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.***
- 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di cui all'articolo 48, comma 3.*
- 5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.*
- 6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.*
- 7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui al comma 1.*
- 8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato."*

8. L'area di ristoro dovrà essere minoritaria rispetto all'area destinata alla programmazione artistico culturale e ricreativa e conformarsi alle seguenti condizioni:
- Il punto di ristoro dovrà essere gestito solo dall'assegnatario dello spazio culturale e non è ammessa pertanto la sub concessione, anche parziale, pena la revoca dell'assegnazione ai

- sensi dell'art. 20.
- L'assegnatario dovrà rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, quelle relative al commercio, alla somministrazione e, più in generale, tutta la normativa vigente in materia per l'esercizio delle attività previste, acquisendo i necessari titoli abilitanti.
 - All'assegnatario spetterà, inoltre, l'obbligo giuridico del controllo, anche con ricorso allo "*ius excludendi*" o all'Autorità affinché, l'affluenza, degli utenti, non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine, della tranquillità pubblica e del decoro.
9. Per lo svolgimento degli eventi da programmare si comunica che la capienza massima che può essere ammessa nella piazza della Libertà (spazio interno della Fortezza Medicea) per eventi di pubblico spettacolo è di circa 3600 persone. Sarà competenza degli Organizzatori richiedere tutte le autorizzazioni ai sensi degli art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. (oltre all'esame da parte della C.C.V.L.P.S. e/o C.P.V.L.P.S.)
10. Al fine di fornire ogni elemento utile per l'appalto in oggetto si allega una mappa dello spazio, la cui capienza dovrà essere indicata dalle competenti autorità per ogni evento organizzato e a seconda della tipologia dello stesso. Si allega inoltre planimetria con mappa degli allacci per l'impianto elettrico, da eseguirsi a carico e cura dell'affidatario come riportato nel successivo art. 4.
11. L'operatore economico è tenuto allo svolgimento del servizio in oggetto con le modalità indicate nel presente avviso, nonché nell'offerta tecnica presentata e secondo le indicazioni operative formulate dal responsabile unico del procedimento.
12. Il Comune di Siena metterà a disposizione: la Fortezza Medicea, quale sede per la realizzazione del progetto con esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e la sosta gratuita nelle aree esterne per parcheggio automezzi di produzione per l'allestimento dei concerti, con previo accordo con la Si.ge.ri.co. Spa.
13. **Il Comune di Siena si riserva inoltre la facoltà di utilizzare lo spazio nelle date al di fuori del programma approvato al fine di organizzare iniziative in autonomia o di concederlo in particolari casi a soggetti terzi, dandone informazione preventiva, in modo comunque compatibile con la proposta progettuale che il proponente concorderà con l'Amministrazione comunale per le date ad essa riservate.**
14. Il Comune di Siena potrà concedere le aree verdi interne alla Fortezza Medicea alle associazioni sportive cittadine per l'effettuazione delle attività all'aperto o ad altre associazioni, enti o soggetti terzi per attività che siano compatibili con gli eventi ivi programmati.

Art. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. La Fortezza Medicea sarà assegnata nel periodo compreso indicativamente dal 01 giugno al 8 ottobre 2023. L'assegnazione potrà essere rinnovata per l'annualità 2024, previa verifica del corretto svolgimento della programmazione artistico-culturale e ricreativa, della valutazione finale dei risultati conseguiti e della persistenza dell'interesse pubblico dell'Amministrazione comunale e per la cittadinanza.
2. L'esecuzione degli eventi avrà inizio dietro comunicazione scritta del Responsabile Unico del Procedimento, previa formale stipulazione di contratto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare del soggetto individuato e la

costituzione della garanzia di cui all'art. 15.

3. Il Comune di Siena si riserva di modificare, sospendere temporaneamente o revocare l'assegnazione qualora si manifestino esigenze istituzionali, ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore. Il soggetto assegnatario, in tali casi, non potrà avanzare alcuna pretesa economica o alcun risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 – RAPPORTI ECONOMICI

1. Lo spazio interno alla Fortezza Medicea verrà concesso dal Comune di Siena con esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. Il Comune di Siena sosterrà economicamente il progetto con un contributo di € 50.000,00 per l'annualità del 2023, da erogare come forma di contributo destinato solo alla promozione e alla comunicazione della proposta progettuale. L'obiettivo è quello di favorire una programmazione turistica di qualità, nel rispetto della responsabilità e della sicurezza.
3. Il contributo assegnato sarà erogato in un'unica soluzione, dietro presentazione di una rendicontazione finale.
4. Il Comune di Siena si impegna entro il 31 dicembre 2023 a comunicare per iscritto al soggetto assegnatario le condizioni di un eventuale rinnovo per l'annualità successiva. Il soggetto assegnatario avrà 30 giorni di tempo per comunicare in forma scritta l'accettazione delle suddette condizioni.
5. Al soggetto affidatario spetteranno gli eventuali introiti derivanti dalla vendita dei biglietti durante le iniziative.
6. Sarà concessa la sosta gratuita nelle aree esterne per parcheggiare automezzi di produzione, previo accordo con la Si.ge.ri.co. Spa.
7. Tutti i costi per la realizzazione degli eventi, ivi compresi i costi di gestione degli spazi, pulizia ordinaria e straordinaria e di ripristino dello *status quo* dei luoghi/strutture utilizzati, restano a carico dell'operatore economico affidatario; pertanto la concessione degli spazi non implica l'assunzione da parte del Comune di alcun ulteriore onere di carattere economico, gestionale e organizzativo oltre il contributo previsto.
8. Sarà inoltre a carico del concessionario ogni adempimento di legge ai fini della sicurezza, licenze e SCIA, autorizzazioni monumentali, paesaggistiche, inclusa la progettazione tecnica necessaria per l'acquisizione di tutte le concessioni/autorizzazioni, impianto elettrico, personale di sicurezza e vigilanza notturna, spese di ospitalità, vigili del fuoco, ambulanze e quant'altro dovesse rendersi necessario a garantire in sicurezza il regolare svolgimento della manifestazione e di ogni singolo evento.

CAPO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le seguenti categorie di soggetti:

1. le Associazioni o Fondazioni Culturali;
2. le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche;
3. le Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 regolarmente iscritte all'albo della Regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente avviso, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
4. gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative;
5. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
6. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
7. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti, in forma di società ai sensi dell'art. 2615 -ter del codice civile.

Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti quindi:

- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o in una situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione comunale, fatto salvo la presentazione alla data di pubblicazione del presente avviso di un piano di ammortamento approvato dall'Amministrazione comunale stessa;
- non trovarsi, rispetto ad altri candidati partecipanti alla procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle conseguenti offerte ad un unico centro decisionale (art. 80 comma 5 lett. m - D.Lgs. 50/2016)

Sono requisiti di idoneità:

- Solo per gli imprenditori individuali, le società, anche cooperative ed i consorzi: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Solo per le associazioni di promozione sociale: iscrizione all'albo regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.

ART. 7 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

I soggetti candidati devono possedere esperienza nell'organizzazione/realizzazione di attività culturali e/o artistiche, cioè eventi musicali, teatrali, letterari, di danza, cinematografici, espositivi, di spettacolo e intrattenimento, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra gli anni 2016-2022, da dichiarare sull'apposito Modulo A) con descrizione dettagliata delle attività realizzate/organizzate, dell'oggetto, del periodo e del luogo di svolgimento.

ART. 8 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

La proposta degli operatori raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

La documentazione contenuta nella busta A e nella busta B, come specificato all'art. n. 11, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I requisiti di ordine generale di cui all'art. 4 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/ consorziandi, ove rientranti in una delle due categorie di operatori.

È consentito a soggetti economici idonei allo svolgimento di attività di ristorazione, partecipare in raggruppamento con gli operatori in possesso dei requisiti di ordine speciale e generale di cui ai sopracitati articoli n. 6 e n. 7. Il requisito di ordine speciale dell'avviso di cui all'art.7, deve essere soddisfatto almeno dalla capogruppo del raggruppamento temporaneo.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) costituiti da meno di cinque anni, si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma 2 del Codice dei Contratti.

ART. 9 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui all'art. 7 dell'avviso, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento

o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega, inoltre:

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima dichiara di non incorrere nelle cause di esclusioni previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti e con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'assegnazione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

ART. 10 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA CULTURALE

I concorrenti interessati **dovranno presentare una proposta artistico culturale e ricreativa**, da svolgersi nel periodo dell'affidamento. I soggetti concorrenti dovranno formulare la propria proposta progettuale alle indicazioni contenute nell'avviso e utilizzando esclusivamente le schede di dettaglio allegate al presente avviso.

In particolare:

- dovrà essere previsto un direttore artistico che curi la programmazione artistico/culturale;
- dovranno essere previste costanti attività d'informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori della Fortezza per il mantenimento di comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;
- le attività culturali dovranno essere fruite da tutti i cittadini ed avere accesso libero e gratuito. Solo per eventi di particolare prestigio artistico culturale, quale contributo alla copertura dei costi complessivi degli stessi, potrà essere prevista la bigliettazione, previo assenso da parte dell'Amministrazione comunale.
- ogni attività dovrà essere svolta nel rispetto della vocazione culturale e ambientale del luogo.

L'Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie iniziative e per quelle co-promosse, con particolare attenzione agli eventi selezionati per il palinsesto della rassegna estiva locale, gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dal soggetto concessionario dello spazio estivo. Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e deroghe eventualmente rilasciate

dalla competenti Direzioni.

Atteso che nella deliberazione di giunta contenente gli indirizzi, è stabilito che all'assegnatario saranno assegnati limiti orari e altre modalità di esercizio delle attività, sulla base dei contenuti delle proposte selezionate e in esito ad una valutazione degli impatti complessivi che ne derivano, anche tenendo conto di eventuali indicazioni dell'amministrazione, con particolare riferimento alla disciplina normativa sull'inquinamento acustico: la commissione di valutazione stabilirà i suddetti limiti orari e le modalità di esercizio in base ai contenuti delle proposte e alle peculiarità del luogo.

ART. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le domande dovranno pervenire, in un plico sigillato indirizzato al Comune di Siena - Piazza del Campo, 1- 53100 Siena **DIREZIONE TURISMO COMUNICAZIONE E COMMERCIO – Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Imprese entro e non oltre le ore 13.00 del 10 marzo 2023**, pena l'esclusione.

Sul plico si dovrà indicare:

- la denominazione di **PROPOSTA ESTIVA 2023 FORTEZZA MEDICEA**,
- la denominazione del soggetto proponente,
- il proprio indirizzo PEC.

Le domande potranno essere trasmesse con raccomandata del servizio postale, potranno, inoltre, essere recapitate a mano oppure tramite agenzie di recapito esclusivamente nelle mattine dei giorni lavorativi con orario 9,00 -13,00.

I soggetti istanti potranno presentare una sola domanda.

Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico dal Comune di Siena. **Non farà pertanto fede il timbro postale.**

Il plico dovrà contenere le buste contrassegnate con A) e B).

BUSTA A) - DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE

Una busta chiusa e recante sul frontespizio la dicitura "A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" dovrà contenere:

- la domanda di partecipazione, con marca da bollo di € 16.00, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo A).

➤ **Solo per Associazioni/Fondazioni si dovrà allegare anche: Statuto e Atto Costitutivo.**

Nella domanda – **Modulo A)** – dovranno essere dichiarate le esperienze nell'organizzazione/realizzazione di attività culturali e/o artistiche, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi musicali, teatrali, letterari, di danza, cinematografici, espositivi, di spettacolo e intrattenimento, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra gli anni 2016-2022, con descrizione dettagliata delle attività realizzate/organizzate, dell'oggetto, del periodo e del luogo di svolgimento.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio deve presentare e sottoscrivere la domanda di partecipazione allegando copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Domanda dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi qualificato come mandatario.

Nel caso di avvalimento, il plico dovrà altresì contenere:

Modulo di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo AV nonché il Contratto di Avvalimento.

BUSTA B) – PROPOSTA CULTURALE E GESTIONE CONTRIBUTO PER LA COMUNICAZIONE

Una busta chiusa, recante sul frontespizio la dicitura “B – PROPOSTA CULTURALE”, dovrà contenere, **a pena d'esclusione**, i seguenti documenti sottoscritti dal soggetto proponente:

- 1) relazione dettagliata della proposta artistico culturale e ricreativa, in linea con le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso e nelle schede di dettaglio allegate (redatta secondo il Modulo B) allegato al presente avviso;
- 2) relazione descrittiva generale e rappresentazione di tutti gli allestimenti e delle funzioni complessive previste sull'intera area mediante planimetrie e/o rendering;
- 3) piano organizzativo generale in cui dovranno essere indicati, a titolo esemplificativo:
 - segnaletica di sicurezza,
 - servizi igienici eventuali aggiuntivi a quelli presenti in loco,
 - proposta illuminotecnica e fonica e quant'altro necessario al regolare svolgimento della programmazione proposta di cui al punto 1.,
 - indicazione della fornitura idrica e della fornitura di energia elettrica.
 - la descrizione delle attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori degli spazi estivi affinché mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;
- 4) un preciso e dettagliato piano di sicurezza/di emergenza e di evacuazione debitamente sottoscritto da professionisti competenti, contenenti il numero del personale di vigilanza e steward impiegato con specifico attestato di formazione;
- 5) una dettagliata proposta del piano di comunicazione con la rendicontazione del contributo comunale di 50.000€.

In caso di raggruppamento di soggetti, la proposta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati;
- specificare le parti delle attività che saranno eseguite dai singoli soggetti.

ART. 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Le proposte culturali, presentate dai candidati ammessi, saranno valutate da una Commissione giudicatrice che procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di sotto riportati:

	CRITERI	Punteggio Massimo
A	Progetto di attività	massimo punti 60
B	Competenze tecniche di gestione e esperienze maturate nel settore	massimo punti 20
C	Piano della comunicazione (ufficio stampa personale organizzatore, inserzioni, manifesti, locandine, affissioni, distribuzione materiale, spot radio/tv, ecc.). Campagna Web e Social Network (Vincolante ai fini dell'erogazione del contributo)	massimo punti 20
	TOTALE	100

A - Progetto di attività max punti 60 (sessanta)

Il progetto dovrà contenere una esauriente descrizione dell'attività che si intende svolgere, comprendendo ogni dato e/o informazione ritenuta utile nel periodo di vigenza dell'affidamento che comprenda il calendario degli eventi proposti in riferimento a quanto richiesto al precedente art. 2 e misure finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività oggetto del presente avviso.

B – Competenze tecniche di gestione e esperienze maturate nel settore max punti 20 (venti)

L'elemento di valutazione sarà l'esperienza maturata dal soggetto proponente nell'organizzazione e nella gestione di programmazioni artistiche culturali e ricreative.

C– Piano economico di gestione del contributo max punti 20 (venti)

Il Piano economico per la gestione del contributo deve essere efficace nel promuovere il progetto e il territorio, dovrà essere previsto un Ufficio stampa dedicato, sito web e canali social dedicati, l'acquisto di spazi pubblicitari su riviste di settore/media/Tv locali, regionali e nazionali, a seconda dell'evento da promuovere.

Ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ciascun criterio di valutazione un coefficiente tra 0 e 1 (secondo la scala valori sotto riportata); sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni criterio di valutazione relativamente a ciascuna offerta.

I coefficienti come sotto calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun criterio e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

Giudizio	Coefficiente	Motivazione
Totalmente inadeguato	0	Trattazione del tutto assente o che non consente alcuna valutazione del criterio
Carente	0,2	Trattazione carente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta in relazione al criterio oggetto di valutazione.
Parzialmente adeguato	0,4	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze del Comune, contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.
Adeguato	0,6	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze del Comune, contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.

Buono	0,8	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi della proposta alle esigenze del Comune e buona efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.
Ottimo	1	In relazione al criterio preso in esame, la proposta viene giudicata eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative del Comune. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del progetto.

La Commissione procederà a calcolare per ogni offerta e per ogni criterio la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Sarà poi determinato per ogni offerta il relativo punteggio moltiplicando il valore massimo attribuibile per il relativo coefficiente. A tale scopo sarà impiegato il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida n. 2 ANAC, secondo la seguente formula:

$$P(i) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P(i) = punteggio dell'offerta (iesima)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

Σ_n = sommatoria

I coefficienti V(a)_i sono così determinati con riferimento ai singoli parametri dell'offerta tecnica.

ART. 13 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Gli allestimenti non potranno essere posti in opera fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni/concessioni e del nullaosta del responsabile Unico del Procedimento.

Saranno poste a carico del soggetto assegnatario:

a) l'acquisizione preventiva di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo all'autorizzazione di pubblico spettacolo, alla concessione di suolo pubblico ed eventuale autorizzazione in materia di inquinamento acustico;

b) il rispetto e l'attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia di pubblica sicurezza, servizio d'ordine, pronto soccorso, etc., in riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno – gabinetto del Ministro del 18/7/2018 – “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, recentemente intervenute ad integrare la Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (cd. circolare Gabrielli), ed a quanto precisato in ordine alle competenze e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla Delibera della Giunta regionale toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 (“Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate");

c) l'allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all'utilizzazione pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e

architettonico, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica;

d) la trasmissione mensile della programmazione culturale, ricreativa, alla Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio – Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Impresa;

e) la completa gestione e organizzazione del programma e del progetto, incluse tutte le voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale (allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, etc.);

f) l'onere della pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti sia nel corso dello svolgimento delle attività sia alla conclusione delle medesime, l'eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, la rimessa in pristino delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, la pulizia straordinaria dell'area interessata e quanto altro possa occorrere per restituire l'area nelle condizioni originarie;

g) l'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione sonora;

h) l'eventuale canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, se e ove permessi, e gli altri tributi che risultassero dovuti sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti.

i) il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

l) il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l'adozione di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili;

m) la redazione dell'apposito piano della sicurezza (d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) relativo agli spazi concessi e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale;

n) la predisposizione di un piano di sicurezza e antincendio e la tenuta del registro dei controlli sugli impianti;

o) la custodia dei luoghi;

p) l'impiego di apposito personale di vigilanza e steward con specifico attestato di formazione per un costante controllo dello spazio concesso e delle aree prospicienti durante lo svolgimento delle attività, al fine di limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo, fermo restando gli obblighi di cui alla precedente lettera b);

q) la fornitura e posa in opera di un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici, laddove necessario, con schermature in linea con gli allestimenti proposti e il contesto ambientale;

r) i consumi idrici e di energia elettrica e l'eventuale potenziamento di entrambe le forniture e ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività.

L'assegnatario è responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finanziaria, penale e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi e/o locali, delle attrezzature e delle attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del

personale privato necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Siena.

ART. 14 – ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

L’assegnatario dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale contenente, fra l’altro, l’obbligo del rispetto del progetto presentato, le condizioni per la sua realizzazione. La firma dell’atto e la consegna dello spazio sono subordinati alla presentazione della polizza di assicurazione di cui all’articolo successivo.

ART. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture).

La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimiti per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00. Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime.

Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Siena si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo.

La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Siena da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione.

Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarle a propria cura e spese ed a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

ART. 16 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice dei contratti, nonché ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda l’indirizzo PEC, da

utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione comunale e concorrenti, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.siena@postacert.toscana.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile Unico del Procedimento, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 17 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza di testimoni, procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione a quanto richiesto nel presente avviso;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 18;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) trasmettere il verbale alla Commissione Giudicatrice con l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione per la successiva fase di valutazione.

ART. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, con esclusione di quelle afferenti alla proposta culturale di cui alla busta "B", possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della proposta, nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di selezione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta progettuale.

ART. 19 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato sarà erogato in un'unica soluzione, dietro presentazione di una

rendicontazione finale indirizzata al Comune di Siena – Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio – Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Imprese, inviata esclusivamente a mezzo PEC: comune.siena@postacert.toscana.it così come di seguito indicato:

- a) materiale di documentazione che riguardi la realizzazione dell'iniziativa oltre che materiale di comunicazione realizzato ai fini della promozione dell'iniziativa stessa;
- b) prospetto riepilogativo delle uscite effettivamente sostenute, debitamente documentate e quietanzate (assegni o bonifici) ovvero da regolare documento fiscale con inserita la dicitura "per quietanza", con timbro e firma che attestino l'avvenuto pagamento.

Si precisa che saranno considerati ammissibili tutti i documenti fiscali, intestati al soggetto richiedente il contributo, attinenti per causale, luogo e periodo temporale al progetto per il quale si è inoltrata domanda di partecipazione all'avviso di selezione.

A titolo esemplificativo, potranno essere ammesse a contributo le spese relative a:

- pubblicizzazione e/o divulgazione dell'iniziativa (per la realizzazione del materiale pubblicitario - volantini, manifesti, opuscoli - e per la divulgazione del materiale stesso - spazi pubblicitari, spese postali di distribuzione, volantinaggio, messa in onda audio-video);
- qualora le spese portate a rendicontazione siano inferiori rispetto a quelle inizialmente preventivate, il contributo assegnato verrà erogato proporzionalmente alle effettive spese sostenute, presentate, rendicontate e accettate dall'Amministrazione;
- qualora il Comune di Siena risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Non saranno inoltre erogabili contributi economici a favore di soggetti che abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Siena;

Art. 20 - INADEMPIENZE E REVOCA ASSEGNAZIONE

L'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia accertato il mancato rispetto della proposta culturale presentata darà comunicazione di quanto riscontrato al soggetto interessato che dovrà fornire adeguata motivazione e/o provvedere ad adempiere a quanto richiesto nei termini indicati dal Comune di Siena.

Qualora l'Amministrazione comunale riscontri gravi e reiterate inadempienze nella realizzazione della proposta artistico culturale e ricreativa, così come valutata dalla Commissione giudicatrice, si procederà alla revoca dell'assegnazione dello spazio per il successivo anno.

Si considera grave e reiterata l'inadempienza, accertata a seguito di sopralluoghi effettuati dall'Amministrazione, quando, per cause imputabili all'assegnatario, sia riscontrata per tre volte la mancata realizzazione delle iniziative programmate.

A tale riguardo l'Amministrazione provvederà a comunicare all'assegnatario tramite Posta Elettronica Certificata l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della l.241/90, nel quale saranno poste in evidenza le motivazioni dell'avvio. Il soggetto destinatario potrà depositare memorie scritte o controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

ART. 21 – RELAZIONE CONCLUSIVA E RENDICONTAZIONE

L'assegnatario dovrà presentare, entro il 30 novembre 2023:

- una relazione descrittiva dettagliata della programmazione artistico-culturale e ricreativa, dalla quale risulti che sono state rispettate le prescrizioni e condizioni di cui al presente avviso, nonché gli obblighi e gli impegni con lo stesso assunti.

In particolare, la relazione deve indicare:

- la descrizione di ogni singola iniziativa, data, titolo e genere, in linea con il progetto presentato,
- l'ospitalità di eventuali iniziative dell'Amministrazione comunale o dalla stessa co-promosse,
- la media di affluenza giornaliera e stagionale di cittadini e turisti,
- una documentazione fotografica delle attività culturali, ricreative e sportive degli spazi allestiti,
- la descrizione delle iniziative volte alla promozione della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale;
- la descrizione delle attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori degli spazi estivi affinché mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;
- alcune riprese video delle attività artistico-culturali e ricreative, da consegnare su supporto informatico;
- il piano economico finanziario delle entrate e dei costi connessi sia alle attività di tipo culturale/ricreativo che di quelle relative ai punti di ristoro.
- la rendicontazione dettagliata del contributo dato dall'amministrazione in merito alla comunicazione e promozione.

ART. 22 – RINNOVO

La Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio procederà al rinnovo delle assegnazioni, previa verifica e valutazione, al termine del anno 2023, della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto oggetto dell'aggiudicazione, dei risultati conseguiti e della convenienza dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza a proseguire l'assegnazione dello spazio di cui trattasi.

ART. 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Mariateresa Mauro, Responsabile del Servizio Statistica, Polo al cittadino e Imprese della Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio del Comune di Siena.

ART. 24 - INFORMAZIONI

Le richieste di chiarimenti sul presente avviso, dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica entro e non oltre le ore 11.00 del 10/03/2023:

mariateresa.mauro@comune.siena.it; 0577/534521
fabrizio.mannucci@comune.siena.it; 0577/292670

oltre tale termine, le richieste di chiarimento non saranno prese in considerazione.